

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 21 DICEMBRE 2021, N. 541

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (di seguito: decreto 21 dicembre 2021).
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto 21 dicembre 2021, a cui si integrano le seguenti definizioni:
 - a. RE_{min} è la somma delle quote parti della componente RE , di cui al comma 42.3, lettera d), della RTDG, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11 (sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento), e per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11 (sviluppo tecnologico);
 - b. RE_{min}^T è la somma delle quote parti della componente RE_T , di cui al comma 36.1, lettera c), della RTTG, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11 (sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento), e per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11 (sviluppo tecnologico).

Articolo 2

Agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale

- 2.1 L'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale mediante l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e delle imprese di trasporto di aliquote differenziate, rispettivamente, della componente RE , di cui al comma 42.3, lettera d), della RTDG e della componente RE_T , di cui al comma 36.1, lettera c), della RTTG.
- 2.2 L'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 è riconosciuta, per ogni anno di competenza n , alle imprese a forte consumo di gas naturale in possesso sia dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sia dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 21 dicembre 2021, e che non si trovino in condizioni di impresa in difficoltà.
- 2.3 Ai fini di cui al comma 2.1, le componenti tariffarie RE e RE_T sono applicate in maniera differenziata per le seguenti classi di agevolazione:
 - a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 21 dicembre 2021;

- b) Classe GNE: imprese a forte consumo di gas naturale che hanno i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021;
 - c) Classi VAL.x: imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle di cui alla lettera b), che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, secondo la seguente articolazione:
 - i) Classe VAL.1, per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
 - ii) Classe VAL.2: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
 - iii) Classe VAL.3: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
 - iv) Classe VAL.4: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 50%;
 - d) Classi FAT.x: imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle di cui alla lettera b), che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto 21 dicembre 2021, secondo la seguente articolazione:
 - i) Classe FAT.1: imprese con intensità gasivora su fatturato maggiore o uguale al 2%.
- 2.4 Le componenti tariffarie RE e RE_T sono poste pari rispettivamente ai valori di RE_{min} e RE_{min}^T per le imprese a cui viene attribuita una delle classi VAL.x; il livello di contribuzione per le sottocomponenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 è versato dalle suddette imprese con le modalità di cui al successivo articolo 11.
- 2.5 Le componenti tariffarie RE e RE_T sono poste pari ai livelli tariffari indicati dall'Autorità per le imprese a cui viene attribuita una delle classi FAT.x, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.
- 2.6 Il gettito mancante derivante dalle agevolazioni di cui ai precedenti commi 2.4 e 2.5, nonché dalle esenzioni di cui all'articolo 3, è recuperato attraverso l'applicazione di una sottocomponente RE_G e RE_{TG} ai clienti finali con Classe di agevolazione 0.
- 2.7 Le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, rientrano nella Classe 0.

Articolo 3

Esenzioni per usi non energetici di gas naturale ai sensi all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021

- 3.1 L'esenzione di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021 è riconosciuta alle imprese in possesso, oltre che dei requisiti di cui al precedente comma 2.2, anche del requisito di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021.
- 3.2 Ai fini di cui al comma 3.1, la Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA) assegna la classe di agevolazione GNE alle imprese ammesse al beneficio di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021.
- 3.3 Ai fini di cui al comma 3.1, per le imprese di cui all'articolo 7, comma 1, decreto 21 dicembre 2021 che rientrano nell'elenco di cui al successivo comma 4.1 pubblicato da CSEA, le componenti tariffarie RE e RE_T sono poste pari rispettivamente ai valori di RE_{min} e RE_{min}^T .

- 3.4 Gli operatori della filiera applicano nelle loro fatture i valori delle componenti tariffarie RE e RE_T definite dall’Autorità per la classe di agevolazione GNE secondo quanto previsto dal precedente comma 3.3.
- 3.5 Il livello di contribuzione di tali imprese per le sottocomponenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} viene regolato direttamente con CSEA, secondo indicazioni dalla medesima stabilite, anche tenuto conto dell’eventuale agevolazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 in riferimento al gas consumato diverso da quello utilizzato a fini non energetici, in misura tale da esentarle dal pagamento delle sottocomponenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} per i consumi di gas naturale per usi non energetici superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell’anno solare, valutata sull’insieme dei punti di riconsegna nella titolarità dell’impresa.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE E DISPOSIZIONI PER LA CSEA

Articolo 4

Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale

- 4.1 A partire dall’anno di competenza 2023, la CSEA predispone e aggiorna annualmente l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale. Nell’ambito di tale elenco è data separata evidenze delle imprese che dichiarano di avere titolo all’esonazione di cui all’articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.2 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA rende disponibile il Portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di gas naturale, inclusa la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento. È dato mandato a CSEA di procedere, con proprie circolari, previa informativa al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità, ad apportare le modifiche operative per l’accesso al Portale in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria.
- 4.3 Il Portale di cui al precedente comma 4.2 viene, di norma, aperto in sessione ordinaria entro il 30 settembre di ciascun anno $n-1$ per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile nell’anno successivo n , nonché per l’individuazione delle imprese che dichiarano che nell’anno n raggiungeranno livelli di consumo di gas naturale superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici.
- 4.4 Il Portale di cui al precedente comma 4.2 viene, di norma, aperto in sessione suppletiva entro il 28 febbraio di ciascun anno n per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno n e l’individuazione delle imprese con consumo di gas superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici alle condizioni di cui al successivo comma 4.11.
- 4.5 Ai fini della raccolta delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4.2, per ciascun anno del periodo di riferimento, le imprese devono fornire:
- i) l’elenco completo dei punti di riconsegna (PDR);
 - ii) i dati per il calcolo del VAL e del fatturato, già previsti dalla deliberazione 921/2017/R/eel e s.m.i. per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia

elettrica. La fornitura di tali dati non è necessaria per le imprese che dichiarano che nell'anno n raggiungeranno, livelli di consumo di gas naturale superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici e che non richiedono l'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021.

- 4.6 Per ciascun punto di riconsegna (PDR), le imprese devono dichiarare:
- i) la tipologia di utilizzo (solo per usi energetici, o per usi energetici e non energetici, o solo per usi non energetici);
 - ii) il codice identificativo univoco del PDR;
 - iii) l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto che gestisce il PDR;
 - iv) per ciascun anno del periodo di riferimento, il consumo annuale di gas naturale
 - v) il venditore attivo al momento della dichiarazione.
- 4.7 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 5.
- 4.8 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 6.
- 4.9 Nei casi di imprese di recente costituzione, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 7.
- 4.10 Nei casi di imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno di gas naturale per uso non energetico, di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 8.
- 4.11 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 9.
- 4.12 Nel corso della sessione ordinaria di cui al comma 4.3, le imprese a forte consumo di gas naturale rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dall'apertura del Portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'intero anno di competenza n , delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.13 Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva prevista dal precedente comma 4.4, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell'anno n ; inoltre, per tali casi è prevista una maggiorazione del contributo richiesto da CSEA per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo di cui al successivo articolo 8. Le imprese che accedono al Portale la cui apertura è fissata entro il 28 febbraio di ciascun anno n , come previsto dal precedente comma 4.4, rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.14 Entro il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno $n-1$, la CSEA pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale beneficiarie dell'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 per l'anno di competenza n , distinte per classi di agevolazione di cui al precedente comma 2.3, lettere b), c) e d). Nel medesimo elenco è data

separata evidenza delle imprese che hanno dichiarato di utilizzare il gas per “usi non energetici”, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto 21 dicembre 2021, in misura superiore a 1 milione di standard metri cubi (Smc).

- 4.15 La CSEA pubblica mensilmente sul proprio sito internet un aggiornamento dell’elenco di cui al precedente comma 4.14 in esito ai controlli di cui al successivo Articolo 10 e all’ammissione nell’elenco a seguito della sessione suppletiva di cui ai commi 4.4 e 4.13.
- 4.16 All’atto della costituzione dell’elenco di cui al precedente comma 4.14 per l’anno n , la CSEA associa d’ufficio una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:
- sono state incluse nell’elenco dell’anno $n-1$ con una classe di agevolazione provvisoria: a tali imprese, fino all’assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata per l’anno n la classe provvisoria di agevolazione già assegnata per l’anno $n-1$;
 - sono state incluse nell’elenco dell’anno $n-1$ con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all’assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l’anno n : a tali imprese, fino all’assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l’anno n la classe definitiva dell’anno $n-1$.
- 4.17 Nella dichiarazione di cui al precedente comma 4.2, le imprese a forte consumo di gas naturale possono richiedere alla CSEA l’attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (assegnata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, lett. b), del decreto 21 dicembre 2021) in luogo della classe di agevolazione VAL.x ad esse spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. a) del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.18 La richiesta di cui al precedente comma ha natura vincolante fatto salvo quanto disposto al successivo comma 11.8.

Articolo 5

Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021 e al calcolo degli indici di cui all’articolo 4 del medesimo decreto

- 5.1 Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.
- 5.2 Il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, per l’anno 2021, da utilizzare per il calcolo degli indici di cui all’articolo 4 del decreto 541/2021 per le agevolazioni di competenza 2023, è fissato pari a:
- 0,3581 euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - 0,3381 euro/smc, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
- 5.3 Il prezzo di riferimento del gas naturale di cui al precedente comma 5.2, è stabilito annualmente con la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* che stabilisce il prezzo di riferimento per l’energia elettrica, di cui all’articolo 4, comma 3, della deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel.
- 5.4 Le modalità di calcolo del VAL, ai fini della determinazione dell’intensità energetica su VAL e, ove applicabile, del contributo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, sono quelle stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020.

- 5.5 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
- 5.6 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 5.4 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- 5.7 Ai fini della registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Articolo 6 ***Imprese in difficoltà***

- 6.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 4.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la CSEA acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà".

Articolo 7 ***Disposizioni in merito all'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2021 concernente le imprese di recente costituzione***

- 7.1 Sono considerate imprese di recente costituzione le imprese costituite almeno nell'anno $n-1$ rispetto all'anno di competenza n , incluse le imprese costituite negli anni precedenti all'anno $n-1$ la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno $n-1$.
- 7.2 La CSEA consente a queste imprese di accedere al Portale per l'iscrizione all'Elenco per l'anno di competenza n fino al 31 dicembre dell'anno $n-1$.
- 7.3 Le imprese di recente costituzione dovranno, al momento dell'iscrizione per la competenza dell'anno n , compilare l'apposita dichiarazione mediante il Portale telematico (in una sezione ad hoc in cui verranno richiesti i dati relativi all'anno $n-1$) e presentare, in aggiunta, una relazione contenente:
- a) le modalità di stima dei consumi inseriti con riferimento al periodo di attività per l'anno $n-1$, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
 - b) le modalità di stima dei dati di bilancio, in particolare il fatturato e il VAL, inseriti con riferimento al periodo di attività per l'anno $n-1$ evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione;
 - c) una dichiarazione, ex articolo 47 del DPR 445/2000, del rappresentante legale o negoziale (quest'ultimo munito di procura) dell'impresa recante l'impegno a trasmettere copia della dichiarazione IVA dell'anno $n-1$, recante il Codice Ateco prevalente dichiarato, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno n .

- 7.4 La CSEA si riserva di effettuare controlli e approfondimenti istruttori in merito al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021 in merito al settore in cui opera l'impresa, tramite verifica della dichiarazione IVA trasmessa dall'impresa entro la fine dell'anno n e, in caso di esito negativo, di assumere le azioni di competenza.
- 7.5 La CSEA accerta la presenza della documentazione necessaria, inclusa quella relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto 21 dicembre 2021, e assegna la classe di agevolazione all'impresa per la competenza dell'anno n .
- 7.6 In occasione della successiva dichiarazione inviata sul Portale energivori (nell'anno n per l'anno di competenza $n+1$), l'impresa dovrà inserire i dati a consuntivo dell'anno $n-1$ (come previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto 21 dicembre 2021).
- 7.7 I dati a consuntivo dell'anno $n-1$ delle imprese di recente costituzione saranno utilizzati:
- a) per il riconoscimento *ex post* delle agevolazioni di competenza del medesimo anno $n-1$;
 - b) per la verifica *ex post* delle agevolazioni riconosciute nell'anno n ;
 - c) per il riconoscimento delle agevolazioni per l'anno $n+1$.
- 7.8 In caso di mancata iscrizione dell'impresa al Portale per l'anno $n+1$, la CSEA provvederà a fare esplicita richiesta all'impresa dei dati a consuntivo relativi all'anno $n-1$ per le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 8

Disposizioni in merito all'articolo 7 del decreto 541/2021

- 8.1 L'impresa di cui al comma 3.2 che rientra nell'elenco di cui al comma 4.1 pubblicato da CSEA, è tenuta a trasmettere alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno $n+1$, una dichiarazione con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici esentati nell'anno solare n distinti per ciascun PDR. Tale dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000; l'impresa deve conservare la documentazione da esibire in caso di controlli sulla misura del gas per usi non energetici.
- 8.2 La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente comporta l'esclusione dalla classe di agevolazione GNE per l'anno di riferimento n e il conseguente pagamento delle componenti RE e RE_T nella misura dovuta per i consumi di gas ad usi energetici, in relazione all'eventuale agevolazione di cui all'articolo 4, per tutti i consumi di gas dell'impresa nel medesimo anno n .
- 8.3 La CSEA predisponde una modalità di comunicazione a tale scopo e ne dà comunicazione diretta e in tempo utile alle imprese tenute a presentare la dichiarazione di cui al comma 8.1.

Articolo 9

Disposizioni in merito all'articolo 8 del decreto 21 dicembre 2021

- 9.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 4.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la CSEA acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa adotta le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto 102/2014, ai sensi di quanto disposto all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto 21 dicembre 2021.

- 9.2 Al fine di cui al precedente comma 9.1 le imprese a forte consumo di gas naturale, incluse quelle di recente costituzione di cui al precedente articolo 7, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità, il numero di certificato e dell'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una o più diagnosi energetiche in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicate all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA "Audit102" per i siti produttivi selezionati con il metodo di *clusterizzazione* comunicato ad ENEA).
- 9.3 L'impresa a forte consumo di gas naturale è tenuta alla restituzione del beneficio riconosciuto nei casi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, tramite l'esclusione dalla classe di agevolazione di cui al precedente articolo 2 per l'anno di riferimento n e il conseguente pagamento delle componenti RE e RE_T relative alla Classe di agevolazione 0 per il medesimo anno n .
- 9.4 Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, l'ENEA comunica alla CSEA, nel quadro di collaborazione definito da un protocollo d'intesa tra i due enti, di cui sia stata data congiuntamente previa informazione alla Direzione Infrastrutture energia e *unbundling* dell'Autorità, le informazioni necessarie secondo le tempistiche e le modalità di cui al successivo articolo 15.

Articolo 10 **Controlli e rettifiche**

- 10.1 La CSEA effettua controlli di legittimità e coerenza con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 21 dicembre 2021.
- 10.2 I controlli di legittimità sono relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, nonché alla completezza dei dati e della documentazione richiesta.
- 10.3 I controlli di coerenza sui dati di prelievo, fatto salvo quanto specificamente previsto per le imprese costituite da meno di un anno, consistono:
- nella verifica dell'effettiva titolarità dei PDR dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici, di trasporto e dal SII;
 - nella verifica che, relativamente ai PDR dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di gas naturale prelevato e dichiarato dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dalle imprese distributrici, di trasporto e dal SII per i medesimi PDR.
- 10.4 I controlli di cui ai precedenti commi 10.2 e 10.3 sono effettuati dalla CSEA su tutte le dichiarazioni pervenute, entro la data di prima trasmissione dell'Elenco al SII e all'impresa maggiore di trasporto, di cui al precedente comma 4.14, fatto salvo quanto previsto per l'anno 2023 nel successivo comma 17.2.
- 10.5 Si precisa, quindi, che la ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli succitati.

- 10.6 La CSEA effettua a campione le verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell’Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato. Dette verifiche potranno essere fatte sia precedentemente che successivamente alla prima trasmissione dell’Elenco al SII e all’impresa maggiore di trasporto, di cui al successivo comma 13.1.
- 10.7 Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 10.3, la CSEA si avvale dei dati aggiornati di prelievo inseriti nel SII, per gli anni per i quali tali dati sono disponibili sul SII medesimo, nonché dei dati trasmessi dalle imprese di trasporto e distributrici secondo quanto previsto all’articolo 14.
- 10.8 Ciascuna impresa ha la possibilità di rettificare una dichiarazione inoltrando, tramite il Portale, una specifica richiesta alla CSEA.
- 10.9 In caso di accoglimento della suddetta richiesta sono concessi alla medesima impresa 15 giorni lavorativi per la trasmissione della nuova dichiarazione.
- 10.10 Decorso il termine di cui al precedente comma 10.11, il mancato invio della dichiarazione rettificata entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché la cancellazione dall’elenco dell’anno per il quale ha chiesto la rettifica.

Articolo 11

Pagamento della contribuzione per le imprese a forte consumo di gas naturale di Classe VAL.x

- 11.1 L’attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l’anno di competenza n , dalle imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera c), è effettuata dalla CSEA in acconto nel corso dell’anno n e a conguaglio nell’anno $n+1$.
- 11.2 Entro il 31 maggio dell’anno n , la CSEA pubblica sul Portale tramite l’account di ciascuna impresa di classe VAL.x l’importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell’anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto.
- 11.3 Le tempistiche di versamento delle rate di acconto prevedono una scadenza di pagamento che non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII e dell’impresa maggiore di trasporto del primo elenco in cui compare l’attribuzione della classe VAL.x all’impresa interessata, per ciascun anno di competenza.
- 11.4 Il versamento delle suddette rate a CSEA è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa negli elenchi di cui al precedente comma 4.14.
- 11.5 Per ciascun anno n , il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa negli elenchi delle imprese a forte consumo

di gas naturale anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

- 11.6 Qualora una impresa a forte consumo di gas naturale con classe provvisoria VAL.x abbia già provveduto al pagamento di una o due rate di acconto e successivamente venga assegnato a tale impresa una classe di agevolazione FAT.x o 0, la CSEA provvede al rimborso degli importi pagati entro 45 giorni dalla data di trasmissione da parte di CSEA al SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione di tale classe.
- 11.7 Entro il 30 settembre dell'anno $n+1$, la CSEA verifica i dati di prelievo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x.
- 11.8 Sulla base dei dati di cui sopra, CSEA verifica il valore minimo di contribuzione tra quello riportato nella tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 e quello applicabile ai sensi della lettera b) del medesimo comma. Ai fini di tale controllo la CSEA, per il calcolo della contribuzione ai sensi della suddetta lettera b), applica ai prelievi dell'anno n (di cui sopra) le aliquote delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} stabilite dall'ARERA nel corso del medesimo anno.
- 11.9 Entro il 30 novembre dell'anno $n+1$, la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa il valore definitivo della contribuzione da pagare per l'anno n , sulla base del valore minimo come sopra calcolato, e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale conguaglio (solitamente una restituzione), da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$.

Articolo 12

Copertura dei costi amministrativi

- 12.1 Per ciascuna annualità di competenza n , a partire dall'anno 2023, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione.
- 12.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell'Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.
- 12.3 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2023, è determinato in via provvisoria nella stessa misura prevista per le imprese a forte consumo di energia elettrica, ovvero:
 - a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui ai precedenti commi 4.3, è fissato pari a 100,00 euro.
 - b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 4.4, l'importo è fissato pari a 300,00 euro.
- 12.4 Il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

- 12.5 In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
- 12.6 Il valore del contributo di cui al comma 12.3 può essere aggiornato annualmente con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, su proposta motivata della CSEA.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER ALTRI OPERATORI

Articolo 13 Disposizioni per il SII e le imprese di trasporto

- 13.1 Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 4.14, la CSEA trasmette al SII e all'impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle altre imprese di trasporto, gli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno *n*, con l'indicazione della partita IVA e del codice fiscale dell'impresa, della classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.3 e della data di inizio validità della medesima agevolazione.
- 13.2 Entro il giorno 18 di ogni mese successivo all'invio di cui al precedente comma 13.1, la CSEA trasmette al SII e all'impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle altre imprese di trasporto, l'eventuale aggiornamento degli elenchi di cui al medesimo comma 13.1, nonché eventuali aggiornamenti degli elenchi di anni precedenti dovuti a controlli e rettifiche.
- 13.3 Entro il decimo giorno successivo all'invio di cui ai precedenti commi 13.1 e 13.2, il SII, con riferimento a ciascun PDR registrato in RCU, e le imprese di trasporto aggiornano le informazioni relative a:
- a) la classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.3;
 - b) la data di inizio validità della classe di agevolazione di cui alla precedente lettera a).
- 13.4 In corrispondenza dell'aggiornamento di cui al precedente comma 13.3, il SII e le imprese di trasporto rendono disponibili, anche attraverso la predisposizione di appositi flussi informativi, alle imprese distributrici, utenti del bilanciamento e controparti commerciali le informazioni di cui al comma 13.3.
- 13.5 Nella messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente comma 13.4 il SII e le imprese di trasporto tengono conto di eventuali prestazioni commerciali intercorse (es. volture e nuove attivazioni), considerando come data di inizio validità della classe di agevolazione la data di decorrenza della prestazione.
- 13.6 Il SII e le imprese di trasporto rendono disponibili a CSEA, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai PDR nella titolarità dei soggetti inclusi negli elenchi di cui al comma 13.1, funzionali ai controlli di cui al precedente comma 10.4.

Articolo 14

Ulteriori disposizioni per le imprese distributrici e di trasporto

- 14.1 Le imprese distributrici e di trasporto provvedono ad applicare i livelli delle componenti tariffarie RE e RE_T associati dal SII ai singoli punti di prelievo, come previsto nel precedente Articolo 13, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII.
- 14.2 Ove necessario, le imprese distributrici e di trasporto provvedono al conguaglio componenti tariffarie RE e RE_T tenendo conto della data di inizio validità di cui al precedente comma 13.3, lettera b).
- 14.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, le imprese distributrici e di trasporto trasmettono alla CSEA l'elenco dei PDR e i relativi dati di misura del gas prelevato, , nella titolarità delle imprese a forte consumo di gas naturale censite, secondo la modulistica e le modalità predisposte dalla medesima CSEA.
- 14.4 Per eventuali nuovi soggetti che presentano la dichiarazione, la CSEA richiede i dati di cui al comma 14.3, nonché eventuali altri dati di prelievo necessari ai fini dei controlli, ai distributori e ai trasportatori di riferimento.
- 14.5 Per l'annualità di competenza 2023, le imprese distributrici e di trasporto trasmettono alla CSEA l'elenco dei PDR e i relativi dati di prelievo, differenziati per scaglioni di consumo, nella titolarità delle imprese a forte consumo di gas naturale censite, secondo la modulistica e le modalità predisposte dalla medesima CSEA.
- 14.6 Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 14.4, i distributori e i trasportatori di riferimento trasmettono alla CSEA i dati richiesti.
- 14.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 13.1 e 13.2, l'impresa maggiore di trasporto, previo coordinamento con le altre imprese di trasporto e con CSEA, definisce modalità di trasmissioni, tempistiche e dettaglio delle informazioni necessarie.

Articolo 15

Disposizioni in materia di fatturazione

- 15.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale all'impresa gasivora dei benefici dell'applicazione delle componenti RE e RE_T disposte dall'Autorità con propri provvedimenti.

Articolo 16

Disposizioni relative alle modalità di verifica per accertare le condizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021

- 16.1 Con successivo provvedimento, in base a una proposta congiunta di ENEA e CSEA redatta nel quadro di collaborazione definito dal protocollo di intesa di cui al precedente articolo 9, comma 4, sono stabilite le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di energia per accertare le condizioni le previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, nonché a la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 2023

Articolo 17

Periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2023

- 17.1 Per l'annualità di competenza 2023 il Portale di cui al precedente comma 4.2 è aperto in sessione ordinaria entro il 30 novembre 2022.
- 17.2 Con riferimento all'anno di competenza 2023, il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al precedente comma 4.14 è pubblicato in data 18 febbraio 2023.
- 17.3 Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui al precedente comma 10.2 o significative discordanze nei controlli di cui al precedente comma 10.3, CSEA sospende l'inserimento nell'Elenco dei soggetti interessati, richiede chiarimenti ai medesimi soggetti, e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.
- 17.4 L'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti e/o soccorsi istruttori di cui ai commi precedenti. Detto inserimento avverrà alla prima data disponibile per gli aggiornamenti di cui al precedente comma 13.2.
- 17.5 La prima rata da versare in acconto alla CSEA entro il 30 giugno 2023 da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x è posta pari a zero. E' previsto che l'intero pagamento della quota VAL, pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, avvenga in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.
- 17.6 È dato mandato alla CSEA di procedere, in via eccezionale per l'anno 2023, alle modifiche alle Procedure per il pagamento ai sensi di quanto previsto al precedente comma 17.5.
- 17.7 Per l'annualità di competenza 2023, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 13.1 e 13.2 la CSEA trasmette all'impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle altre imprese di trasporto, gli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2023 che hanno dichiarato di essere titolari di PDR delle reti di trasporto, con indicazione dei PDR dichiarati dalle medesime imprese, in aggiunta ai dati relativi alla partita IVA e al codice fiscale dell'impresa, alla classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.2 e alla data di inizio validità della medesima agevolazione.